

MEMORIA PER L'AUDIZIONE PRESSO LA VIII COMMISSIONE
PERMANENTE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, 29 Aprile 2014

Esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere le misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse ambientali (collegato alla legge di stabilità 2014)”*

Audizione dell'ANEA – Associazione Nazionale Autorità e Enti d'Ambito

Marisa Abbondanzieri, Presidente

Fin dalla prima attuazione della legge Galli nel '96, gli enti di ambito (pur con diversa denominazione) hanno cominciato a fronteggiare il fenomeno della morosità e l'esigenza di articolare una tariffa sociale, garantendo l'accesso alla risorsa idrica per i bisogni fondamentali nonché l'esigenza di sviluppare le infrastrutture mantenendo la tariffa sostenibile: questioni, tutte, con i loro risvolti sia in termini di **tutela dell'utenza** che in termini di **rischio di credito** per il gestore.

Nello svolgimento di tali attività gli enti di ambito sono riusciti a sviluppare una **regolazione calibrata sulla propria collettività/utenza di riferimento locale**, massimizzando l'efficacia e l'efficienza degli strumenti regolativi adottati: questo è quello che ha consentito la **natura “locale”** del servizio idrico.

Pertanto, non può non condividersi la rilevanza delle questioni sulle quali i seguenti articoli del DDL n.2093 (art. 24 fondo di garanzia delle opere idriche; art. 25 tariffa sociale del servizio idrico integrato; art. 26 disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato) intervengono. Però, proprio in considerazione della portata di esperienza nella regolazione locale maturata dagli enti di ambito, nonché dell'esigenza di presidiare la natura “locale” del servizio idrico in quanto ne consente la **massimizzazione del rapporto costo/beneficio per la collettività/utenza interessata dalla regolazione**, non può non evidenziarsi una grossa lacuna nell'articolato in esame ossia la mancata previsione della partecipazione al processo decisionale proprio degli enti di ambito, nelle loro forme

rappresentative. Tale lacuna è presente sia per la predisposizione dei vari D.P.C.M. previsti, che detteranno i principi e criteri direttivi a cui l'AEEGSI dovrà conformarsi, che per la produzione dei vari provvedimenti che successivamente verranno deliberati dall'AEEGSI.

L'invito dunque è quello di riconoscere il ruolo che gli enti di ambito hanno avuto, nelle **best practices** maturate, e, soprattutto, avranno per continuare a **mantenere il servizio idrico un servizio pubblico "locale"**.

In generale, le tre disposizioni in oggetto ciascuna per un profilo particolare, evidenziano un rafforzamento (su base legislativa) della già spiccata **tendenza all'accentramento** delle funzioni di regolazione del SII nell'AEEGSI. Il che può comportare, di fatto e senza un aperto dibattito politico-istituzionale in proposito, il superamento della natura "locale" del servizio idrico integrato. Questo, almeno, se non si sviluppa **un modello di governance basato sulla sussidiarietà verticale**.

Infatti, a legislazione vigente le attribuzioni di funzioni all'AEEGSI sulla base della l. 481/1995 sono da leggersi in combinato disposto con la legislazione di settore ed, in particolare, con le leggi regionali che hanno attribuito agli "enti di ambito" le funzioni delle sopresse Autorità di Ambito ex dlgs.152/2006: il che configura un modello di *governance* del settore che (nonostante le sbavature che ancora si possono rilevare) mantiene la **base locale** del servizio idrico integrato e che dovrebbe svilupparsi sulla base del principio di sussidiarietà verticale.

Tale modello si caratterizza per **efficacia**, perché vicino al cittadino-utente, **efficienza**, perché privo di sovrapposizioni inutili e **legittimazione democratica**, perché comunque costituito sulla base del pluralismo istituzionale.

In particolare, sulle specifiche disposizioni, si osserva quanto segue.

ART. 24 Fondo di garanzia delle opere idriche

L'istituzione di tale Fondo aggrava con una **ulteriore componente tariffaria** gli utenti e risponde ad una finalità di coesione sociale e territoriale.

L'istituzione di tale Fondo, inoltre, comporta anche l'inserimento di ulteriori due soggetti (AEEGSI e Cassa conguaglio per il settore elettrico) nel processo di pianificazione che, ad oggi, è di competenza degli enti di ambito.

Posta l'esigenza di riequilibrio dello sviluppo delle infrastrutture del Paese con un flusso di risorse "di tutti" dedicabile a situazioni "particolari/locali", sostenuta dalla necessità di limitare il rischio delle sanzioni da infrazioni comunitarie allo Stato, si osserva l'assenza di forme di coordinamento tra l'utilizzo di tale strumento e gli enti di ambito, titolari dello sviluppo delle infrastrutture a livello locale.

Pertanto, in considerazione del fatto che gli enti di ambito sono Pubbliche Amministrazioni, **portatrici di interessi collettivi (su base locale)**, e non un qualunque *stakeholder*, nonché del fatto che il pluralismo istituzionale è fattore di garanzia della **legittimazione democratica della regolazione**, si osserva l'**inopportunità** della previsione dell'istituzione (e delle relative modalità di gestione) del Fondo che, di fatto, comportando l'intervento sulle scelte di pianificazione di ulteriori soggetti rispetto agli enti di ambito, incrementa la farraginosità del sistema.

Appare inoltre necessario **chiarire meglio le finalità del Fondo**, che risulta destinato a due diversi obiettivi: la garanzia per facilitare l'accesso al credito delle aziende di gestione e la "coesione territoriale" che lascia intendere un intervento finanziario diretto e per di più rivolto alle aree più svantaggiate del Paese. Soprattutto questo secondo obiettivo richiede maggiore specificazione, affinché **si evitino sovrapposizioni** con altri strumenti di intervento (Fondi comunitari, fondo di coesione FAS, etc.) e perché si attui una corretta ripartizione delle risorse sull'intero territorio nazionale.

ART. 25 tariffa sociale del servizio idrico integrato / ART. 26 disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato

Gli enti di ambito hanno sviluppato non sporadiche esperienze in materia di tariffa sociale/procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura e le hanno già messe a disposizione dell'AEEGSI che ne ha fatto richiesta: trattasi di materia sulla quale la regolazione locale, di norma, è già ben codificata nel Regolamento del SII o in apposito regolamento.

L'applicazione del comma 2 dell'articolo 26 comporterebbe/comporterà **un aggravio delle tariffe**.

Anche in considerazione di questo (e del fatto che i provvedimenti dell'AEEGSI necessiteranno di un recepimento nella vigente regolazione locale), si osserva l'opportunità di prevedere che l'AEEGSI si conformi, "previa intesa con gli enti di ambito, nelle loro forme rappresentative", ai criteri e principi individuati dal DPCM.

Infine si evidenzia che nell'articolato permane un insieme di procedure che non velocizzano la spesa e le decisioni (vedasi sequenza AEEGSI-DPCM-Conferenza Unificata-Ministeri coinvolti).